Studio Associato
Bassi-Avanzini
Dottori Commercialisti revisori contabili

Ai gentili clienti

Circolare n.7 del 31/10/2026

TESTO UNICO IVA

Il decreto Legislativo del 19 gennaio 2026, n. 10 ha introdotto il nuovo Testo Unico in materia. IVA. Tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026. Questo provvedimento rappresenta il più rilevante riordino della disciplina IVA in Italia dagli anni '70 a oggi. La nuova norma accorpa in un unico corpo legislativo organico le regole finora disperse del D.P.R. 633/72 e del D.L. n.331/1993 e in numerosi decreti speciali.

Il nuovo decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027. Pertanto sarà necessario che le imprese e i professionisti adeguino, tramite le proprie software house, i sistemi informativi e i processi contabili, codici interni e procedute. La riforma si fonda su due pilastri principali:

1) l'invarianza della sostanza economica e delle aliquote: il Testo Unico non altera le regole sostanziali di applicazione dell'imposta. **Le aliquote IVA rimangono inalterate nelle misure ordinarie e ridotte del 4%, 5%, 10% e 22%.** Rimangono parimenti invariati i presupposti d'imposta, il diritto alla detrazione e i meccanismi di rivalsa;
2) l'opera conta 171 articoli organizzati in 18 Titoli e 4 Tabelle allegate (Tabelle A, B, C e D). L'architettura abbandona la storica frammentazione del D.P.R. n. 633/1972 per seguire la sequenza espositiva della Direttiva 2006/112/CE. **Pertanto dal 1° gennaio 2027, la fonte principale di riferimento non sarà più il D.P.R. n. 633/1972 o il D.L. n. 331/1993, ma l'articolo corrispondente del nuovo Testo Unico.**

I nuovi articoli del Testo Unico IVA

Si riportano nella seguente tabella alcune tematiche di particolare rilevanza ai fini dell'applicazione dell'imposta (prima colonna), segnalando le stesse in base alla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2026 (seconda colonna) e ai nuovi riferimenti normativi previsti dal Tu Iva che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027 (terza colonna).

	Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2026	Testo unico IVA (dal 1° gennaio 2027)
Territorialità delle prestazioni di servizi	Articoli da 7-*ter* a 7-*octies* del Dpr n. 633/1972	Articoli da 17 a 23 del TU
Operazioni esenti	Articolo 10 del Dpr n. 633/1972	Articolo 37 del TU
Cessioni intracomunitarie di beni	Articolo 41 del Dl n. 331/1993	Articolo 39 del TU
Operazioni di esportazione non imponibili	Articolo 8 del Dpr n. 633/1972	Articolo 45 del TU
Detrazione dell'imposta	Articolo 19 del Dpr n. 633/1972	Articolo 56 del TU
Volume d'affari	Art. 20 del Dpr n. 633/1972	Articolo 62 del TU
Fatturazione delle operazioni e fattura semplificata	Articoli 21 e 21-*bis* del Dpr n. 633/1972	Articoli 72 e 73 del TU
Certificazione dei corrispettivi	Articolo 12 Dl n. 41/1991	Articolo 84 del TU
Regime speciale dei produttori agricoli e elenco dei prodotti ammessi al regime	Articolo 34 del Dpr n. 633/1972 e Tabella A, Parte I, allegata	Articolo 133 del TU e Tabella A, Parte I, allegata
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento	Tabella A, Parte II, allegata al Dpr n. 633/1972	Tabella A, Parte II, allegata al TU
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento	Tabella A, Parte II-*bis*, allegata al Dpr n. 633/1972	Tabella A, Parte III, allegata al TU
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento	Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633/1972	Tabella A, Parte IV, allegata al TU
Regime del margine ed elenco degli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione per cui si applica il regime	Articolo 36 del Dl n. 41/1995 e Tabella allegata	Articolo 143 del TU e Tabella D allegata

SERVIZIO DI CONSULTAZIONE AVVISI TELEMATICI

La circolare del 6 agosto riunisce le principali novità fiscali e operative che interessano le società di capitali. L'Agenzia delle Entrate ha recentemente introdotto una significativa evoluzione nei servizi digitali destinati ai contribuenti e ai professionisti, con l'attivazione di una nuova funzionalità all'interno del cassetto fiscale. Attraverso la sezione "L'Agenzia scrive", è ora

possibile consultare in tempo reale alcuni avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale emessi tramite procedura automatizzata.

Questa novità, che trova il suo fondamento operativo nel provvedimento n. 210791/2026, rappresenta un passo avanti nella digitalizzazione del rapporto tra Fisco e contribuente. Oltre alla visualizzazione dell'atto in sé, il sistema permette di monitorare lo stato di avanzamento delle relative procedure. All'interno della medesima interfaccia, gli utenti hanno inoltre la possibilità di consultare gli eventuali provvedimenti di autotutela, sia che questi operino in forma integrale o parziale.

RENTRI

Il FIR Cartaceo può essere emesso FINO AL 15.9.2026 per la tracciabilità dei rifiuti. L'art. 13 del c.d. decreto "Mille-proroghe" 2025, ha differito al 15.9.2026 il termine entro il quale il formulario di identificazione dei rifiuti può essere emesso in formato cartaceo. Il differimento riguarda i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) dal 15.12.2025 e che, fino al 15.9.2026, possono emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo, in alternativa al formulario digitale (xFIR)

In seguito alla proroga prevista, tutti i soggetti tenuti a iscriversi al RENTRI **dal 16.09.2026 devono trasmettere il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale.** Il FIR digitale è vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco reso disponibile da un'apposita applicazione del RENTRI ("RENTRI FIR Digitale"). Detta applicazione è stata oggetto di aggiornamenti da parte del RENTRI che, a decorrere dal 5.8.2026, è supportata esclusivamente sui dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android versione 10 o successiva e iOS versione 16 o successiva.

In particolare salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, **per la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00** euro, per i rifiuti non pericolosi, e **da 1.000,00 a 3.000,00 euro per i rifiuti pericolosi**.

ANOMALIE ISA

L'Agenzia delle Entrate può segnalare ai contribuenti la presenza di anomalie ISA, ossia incongruenze tra i dati indicati nel modello degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e le informazioni già presenti nell'Anagrafe Tributaria, come ad esempio le Certificazioni Uniche, le dichiarazioni degli anni precedenti o i contratti di locazione. Le anomalie possono riguardare anche presunte incongruenze nella gestione delle scorte o nella segnalazione di cause di esclusione.

Non si tratta di un avviso di accertamento, ma di una comunicazione preventiva con cui l'Amministrazione finanziaria invita il contribuente a verificare la correttezza dei dati dichiarati ed eventualmente a regolarizzare la propria posizione. Le comunicazioni relative alle anomalie ISA non vengono inviate tramite e-mail o PEC. **Sono invece rese disponibili nell'area riservata del contribuente, all'interno del Cassetto fiscale o del portale Fatture e Corrispettivi. In presenza di un'anomalia ISA è possibile:**

- se emerge un errore o un'omissione, è possibile regolarizzare la posizione tramite il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste;
- fornire chiarimenti: se si ritiene che i dati dichiarati siano corretti, è possibile trasmettere all'Agenzia delle Entrate le motivazioni che giustificano la presunta incongruenza.

REGISTRATORE TELEMATICO

Ricordiamo ai clienti dotati di registratore di cassa di effettuare una corretta gestione del registratore telematico (RT) dei corrispettivi nei periodi di chiusura per ferie o per periodi prolungati.

Secondo le specifiche tecniche fornite dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui l'interruzione dell'attività commerciale si protragga per oltre 12 giorni consecutivi (es. per ferie lunghe, chiusura stagionale o temporaneo inutilizzo del dispositivo), o qualora l'esercente non sia in grado di stabilire a priori la durata dell'inattività, è necessario prevedere l'invio di un evento specifico al sistema dell'Agenzia. È opportuno, infatti, **impostare il registratore telematico nello stato di "fuori servizio" utilizzando il codice 608**, che identifica l'evento di "magazzino/periodo di inattività". Questa impostazione notifica anticipatamente al Fisco l'inizio del periodo di sospensione. Non sono previste complesse procedure per la riattivazione: al

momento della riapertura del punto vendita, il registratore telematico tornerà in automatico "In servizio" in occasione della prima trasmissione utile dei corrispettivi. **Non si tratta di un adempimento obbligatorio,** come chiarito in più occasioni dall'Amministrazione finanziaria, la comunicazione di inattività superiore ai 12 giorni non è un obbligo di legge in senso stretto e non comporta alcuna sanzione in caso di omissione. **Tuttavia, l'operazione è fortemente consigliata per una ragione molto pratica se la messa "fuori servizio" viene ignorata, il sistema dell'Agenzia delle Entrate, non registrando alcun flusso di dati per oltre 12 giorni, rileva automaticamente un'anomalia procedurale**. A fronte di tale anomalia, l'Agenzia potrebbe procedere con l'invio di una comunicazione via PEC all'indirizzo dell'esercente, intimando di fornire tempestivi chiarimenti. Il titolare dell'attività sarebbe dunque costretto, a posteriori, a giustificare formalmente l'assenza di invii (es. per ferie o malattia). Impostare proattivamente il registratore in "fuori servizio" prima della chiusura solleva l'esercente da questi successivi oneri burocratici, evitando l'arrivo di lettere di compliance e perdite di tempo con l'Agenzia delle Entrate.

LA PROROGA DEI TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE IVA

L'art. 12 del DLgs. 148/2026 estende i termini per l'annotazione delle fatture di acquisto (e di importazione) e i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA. Estensione del termine per la detrazione e per la registrazione delle fatture. La norma interviene:

- sull'art. 19 del DPR 633/72, consentendo di detrarre l'imposta al più tardi con la dichiarazione relativa "al secondo anno successivo" a quello in cui il diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita dello stesso;

- sull'art. 25 del DPR 633/72, prevedendo che la registrazione delle fatture e delle bollette doganali debba essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa "al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura". Sostanzialmente, con la modifica descritta, è stato ripristinato il termine di 2 anni per l'esercizio del diritto alla detrazione, già vigente prima delle modifiche apportate dal DL 50/2017.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti